

Art. 11 (Agenzia per la famiglia)

(1) La Provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso l'istituzione di un' "Agenzia per la famiglia".

(2) L'Agenzia per la famiglia è costituita ai sensi dell'Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La determinazione della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La Giunta provinciale mette a disposizione dell'Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del bilancio provinciale. 5)

(3) L'Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni:

1. esamina le leggi provinciali già in vigore nonché i nuovi disegni di legge e altre disposizioni alla luce degli effetti diretti e indiretti sulla qualità di vita delle famiglie ed esprime in merito pareri obbligatori e raccomandazioni;
2. esercita funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti delle strutture dell'Amministrazione provinciale per l'attuazione delle misure a favore della famiglia previste dalle leggi provinciali e dei principi fissati dalla presente legge;
3. informa, consiglia, sostiene e raccorda le strutture provinciali e gli enti pubblici e privati, le organizzazioni, le associazioni e le imprese operanti in settori rilevanti per la famiglia e funge da punto di riferimento e da centro di competenza sia all'interno dell'Amministrazione provinciale sia verso i partner esterni;
4. coordina a livello provinciale gli interventi di promozione delle famiglie e lo sviluppo di politiche temporali orientate alla famiglia;
5. può realizzare direttamente o sostenere iniziative a favore della famiglia;
6. è responsabile dell'elaborazione di un progetto di promozione della famiglia sostenibile e a lungo termine, redige regolarmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia e l'ASTAT e può effettuare ulteriori indagini scientifiche sulla realtà delle famiglie in Alto Adige;
7. fa parte della Commissione Audit che valuta la conciliabilità fra famiglia e lavoro;
8. funge da segreteria per la Consulta per la famiglia
9. concede contributi ad istituzioni pubbliche e private; 6)
10. realizza e sostiene iniziative per l'educazione e l'assistenza delle famiglie; 6)
11. pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia; 6)
12. assiste le microstrutture aziendali; 6)
13. garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani; 6)
14. è competente per la mediazione familiare; 6)
15. è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini; 6)
16. pianifica, sviluppa, controlla e coordina i servizi per la prima infanzia. 7)

(4) L'Agenzia per la famiglia può adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese. Il finanziamento può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio nonché di tutte le spese connesse. 8)

5) L'art. 11, comma 2, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

6) Le lettere i) – o) sono state aggiunte dall'art. 7, comma 4, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

7) La lettera p) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.

8) L'art. 11, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.